



Edoardo Fittipaldi

# Norma

Una proposta di concettualizzazione  
per la sociologia del diritto  
e le altre scienze sociali

# SOMMARIO

0. Introduzione	9
0.0. Introduzione (p. 9) – 0.1. Nota stilistica (p. 13) – 0.2. Sui corsivi nelle citazioni e i testi in lingua straniera (p. 14) – 0.3. Ringraziamenti (p. 14)	
1. Il problema	15
1.1. La concettualizzazione di norma di Vincenzo Ferrari e il problema oggetto di questo libro (p. 15) – 1.2. Due classiche concettualizzazioni sociologico-giuridiche e una proposta di sintesi (p. 17) – 1.2.1. La proposta di Geiger (p. 18) – 1.2.2. La proposta di Luhmann (p. 20) – 1.2.3. Tentativo di sintesi tra le concettualizzazioni di Ferrari, Geiger e Luhmann (p. 22) – 1.3. Approccio adottato e organizzazione dei capitoli 2, 3 e 4 (p. 25)	
2. Norme costituite da ira, indignazione, disgusto e disprezzo	29
2.0. Introduzione (p. 29) – 2.1. Ira (p. 37) – 2.1.1. Dall'ira alle aspettative giuriali e dalle aspettative giuriali al senso del diritto (p. 39) – 2.1.2. L'emersione di termini per "diritto soggettivo" e i problemi che essi comportano (p. 46) – 2.1.3. Le aspettative giuriali in attori sociali diversi da chi le nutre (p. 58) – 2.1.4. Punizione <i>vs.</i> vendetta (e fenomeni connessi) (p. 63) – 2.1.5. Forme di conflitto giurale e coordinamento giurale (p. 65) – 2.1.6. Nozione di norma costituita da ira (p. 69) – 2.2. Indignazione (p. 73) – 2.2.1. Nozione di norma costituita da indignazione (p. 76) – 2.2.2. La vendetta: atto d'ira o d'indignazione? (p. 76) – 2.3. Disgusto (p. 80) – 2.3.1. Nozione di norma costituita da disgusto (p. 83) – 2.4. Disprezzo (p. 84) – 2.4.1. Nozione di norma costituita da disprezzo (p. 86)	
3. Norme costituite da senso di colpa, vergogna e orgoglio	87
3.0. Introduzione (p. 87) – 3.1. Senso di colpa (p. 89) – 3.1.1. Nozione di norma costituita da senso di colpa (p. 92) – 3.1.2. Possono alcuni animali non umani provare senso di colpa? (p. 93) – 3.2. Vergogna (p. 96) – 3.2.1. Nozione di norma costituita da vergogna (p. 97) – 3.3. Orgoglio (p. 98) – 3.3.1. Nozione di norma costituita da orgoglio (p. 98)	
4. Sintesi, conclusione e coda	101
4.0. Introduzione (p. 101) – 4.1. Sintesi (p. 101) – 4.2. Conclusione (p. 107) – 4.3. Coda (da idealtipi non esaustivi delle motivazioni dell'agire ad una classificazione esaustiva delle stesse) (p. 109)	
Riferimenti bibliografici	113
Indice dei nomi	121

# 1.

## IL PROBLEMA

### 1.1. LA CONCETTUALIZZAZIONE DI NORMA DI VINCENZO FERRARI E IL PROBLEMA OGGETTO DI QUESTO LIBRO

Nella prestigiosa *International Encyclopedia of Social Sciences*, nel 1968, Jack P. Gibbs scriveva che:

[n]essun concetto è invocato più spesso dagli scienziati sociali quando si tratta di spiegare comportamenti umani di quanto lo sia quello di norma. Eppure, nonostante la plethora di spiegazioni normative [*normative explanations*], il trattamento concettuale delle norme rimane insoddisfacente.<sup>1</sup> (Gibbs 1968: 212)

In altri termini, gli scienziati sociali spiegavano – e tuttora spiegano – molti comportamenti (*normative explanations*) invocando un’*entità teorica* detta ‘norma’.

Per esempio, uno scienziato sociale può *spiegare* il fatto che in molte società, quando una persona ne incontra un’altra a lei nota, la prima saluta la seconda, affermando che ciò accade *perché esiste una norma* secondo la quale gli amici e conoscenti, se si incontrano, si devono salutare.

Lo stesso vale per il fatto che la *gran parte* delle persone si astiene dal rubare o dall’uccidere. Tale fenomeno viene spiegato, *non* per mezzo dell’ipotesi per cui tali individui temono possibili sanzioni, ma per mezzo dell’ipotesi per cui nella loro psiche *esistono norme* – cui essi aderiscono (e relativamente alle quali hanno il vissuto di destinatari) – secondo le quali non si deve né uccidere né rubare.

Queste verranno qui chiamate *spiegazioni normative in senso stretto* (e spesso, semplicemente – anche se in un modo un poco impreciso – *spiegazioni normative tout court*); cioè spiegazioni in cui nell’*explicans* di un comportamento un ruolo decisivo è giocato dall’ipotesi per cui l’attore sociale il cui comportamento deve essere causalmente spiegato aderisce ad una norma relativamente alla quale tale attore ha il vissuto di destinatario<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L’originale inglese: “[n]o concept is invoked more often by social scientists in the explanations of human behavior than norm. However, despite the plethora of normative explanations, the conceptual treatment of norms remains unsatisfactory”.

<sup>2</sup> Dalle spiegazioni normative in senso stretto vanno distinte le spiegazioni in cui le norme svolgono un ruolo esplicativo relativo a comportamenti di attori che non sono

Ma come concettualizzare (ed eventualmente operazionalizzare) questa entità teorica, la ‘norma’, così importante, tra l’altro, nelle spiegazioni normative in senso stretto?

La questione è talmente complessa che molti studiosi preferiscono utilizzare il termine senza definirlo.

Uno studioso che di recente ha avuto il coraggio di esplicitare il modo in cui egli intende tale termine è Vincenzo Ferrari, il quale, nel suo *Diritto e società* del 2004, scrive che

[U]a norma ... è un modello al quale un’azione si rapporta, oppure può rapportarsi, oppure deve rapportarsi. (2004: 42, tondi miei)

Ad avviso di chi scrive, questa definizione costituisce un importante passo in avanti per le scienze sociali, almeno per le seguenti ragioni.

In primo luogo, è da immaginare che col termine ‘modello’ lo studioso intenda “tipi di comportamento oggetto di rappresentazione da parte dell’attore sociale”. Questa componente della definizione è assai rilevante poiché richiama l’attenzione sulla presenza – a mio avviso in ogni norma per come qui concettualizzata – di una *componente cognitiva*.

In secondo luogo, lo studioso sembra usare il verbo ‘rapportarsi’ per riferirsi

- (1) non solo a comportamenti conformi a norme e motivati dall’adesione alle stesse; cioè i *comportamenti normativi*, per come definiti *supra* (§ 0.0),
- (2) ma anche a *mere prese di posizione* nei confronti di norme – comprese, per esempio, interiori prese di posizione avverse nei confronti delle stesse –,
- (3) nonché infine a *consapevoli violazioni ed elusioni* di norme<sup>3</sup>.

In terzo luogo, tale concettualizzazione pare capace di cogliere non solo la dimensione dell’“obbligatorio”, avvalendosi lo studioso del termine ‘deve’, ma anche la dimensione del “permesso” e del “diritto soggettivo”, in questo caso avvalendosi egli del termine ‘può’<sup>4</sup>.

In quarto e ultimo luogo, lo studioso non pare utilizzare il *linguaggio normativo* come criterio per identificare norme o fenomeni normativi; cosa che precluderebbe l’indagine di fenomeni normativi muti (Sacco 2015), compresi fenomeni normativi presso bambini prelinguistici e animali non umani. Per ragioni che diverranno evidenti *infra*, in questa sede

---

destinatari di esse o relativo al modo in cui un destinatario di esse le viola o le elude. È questa la ragione per cui, nel testo, si è detto che parlare di “spiegazione normativa” *tout court* è un poco impreciso. Sul punto si vedano, tra gli altri, Conte 2000, Di Lucia 1996 e Friedman 2016. Si veda anche *infra*, § 4.1, n. 2.

<sup>3</sup> Si veda la nota precedente.

<sup>4</sup> In verità, tanto ‘deve’ quanto ‘può’ possono essere altresì utilizzati per catturare i fenomeni chiamati ‘regole costitutive’, su cui – per quanto riguarda il punto di vista sociologico-giuridico, che qui interessa – rinvio (anche per ulteriori riferimenti bibliografici) a Ferrari 2022 (in corso di stampa). Per ragioni di spazio, tali fenomeni non potranno essere affrontati in questa sede.

non ci si potrà esimere dall'esaminare la questione dell'esistenza di forme di normatività presso animali non umani e questa è una delle ragioni per cui, in questo libro, non verranno esaminate le concezioni linguistiche di 'norma'.

In questa sede non è possibile concentrarsi su tutti i fenomeni coperti dalla concettualizzazione di Ferrari.

L'obiettivo sarà più modesto. *Si cercherà di formulare una concettualizzazione di norma che sia idonea a entrare in "spiegazioni normative" per come intese da Gibbs, cioè spiegazioni di comportamenti attuati da attori sociali a causa della loro adesione, appunto, a norme relativamente alle quali essi hanno il vissuto di destinatari; comportamenti – come anticipato – che verranno qui chiamati semplicemente 'comportamenti normativi' e contrapposti a comportamenti economici o opportunistici (come ad esempio il comportamento del ladro che ruba di nascosto allo scopo di evitare la sanzione).*

A questo fine la definizione di Ferrari invita a un'ulteriore ricerca. In essa compaiono infatti i termini 'deve' e 'può', per i quali diventa necessario rinvenire un significato empirico.

A questo fine pare utile rivisitare due altre nozioni stipulative per 'norma' formulate nella storia della sociologia del diritto: quella di Theodor Geiger e quella di Niklas Luhmann. Tali nozioni, *pur tra numerose difficoltà e rilevanti omissioni – da cui la concettualizzazione di Vincenzo Ferrari è esente – presentano il pregio di non fare ricorso a termini normativi quali 'deve' e 'può'*. Esse possono dunque fornire dei suggerimenti per cercare di pervenire a una concettualizzazione completamente empirica di 'norma' che tenga conto dei contributi di questi tre studiosi<sup>5</sup>.

## 1.2. DUE CLASSICHE CONCETTUALIZZAZIONI SOCIOLOGICO-GIURIDICHE E UNA PROPOSTA DI SINTESI

In questi sottoparagrafi esaminerò prima la concettualizzazione di norma formulata da Theodor Geiger, poi quella formulata da Niklas Luhmann, e infine indicherò la sintesi tra queste tre concettualizzazioni che verrà proposta in questo libro; sintesi che verrà tentata avvalendosi della nozione di *emozione normativa*.

---

<sup>5</sup> Non utilizzabile in questa sede è la nozione weberiana di 'norma', da lui chiamata spesso 'Ordnung' (sul punto si veda Fittipaldi 2019a). Weber definisce – in un modo che a mio avviso rasenta il tautologico – l'*Ordnung* per mezzo del termine *Maxim*. Scrive Weber: "[Chiamiamo] 'Ordnung' il contenuto di coscienza coinvolto in un'interazione sociale, se l'agire viene orientato [...] a massime suscettibili di essere indicate" ("[Wir nennen d]en Sinngehalt einer sozialen Beziehung [...] eine 'Ordnung', wenn das Handeln an angebbaren 'Maximen' [...] orientiert wird", 1976 [1921-1922]: 16).

### 1.2.1. La proposta di Geiger

La prima definizione sociologico-giuridica di ‘norma’ che è opportuno esaminare è quella geigeriana. Nella sua versione originale (Geiger 1987 [1947]), una norma è la combinazione di due regolarità comportamentali empiricamente osservabili:

1. il fenomeno per cui in situazioni di tipo  $s$ , certi attori sociali tengano condotte di tipo  $c$  e
2. il fenomeno per cui, qualora in tali situazioni di tipo  $s$ , taluni attori sociali *non* tengano condotte di tipo  $c$ , essi subiscano una reazione sgradevole  $r$  ad opera di altri attori sociali.

Definita in questo modo, la norma può esistere in maggiore o minore misura, in funzione della frequenza con cui (1) o (2) si verificano. Più precisamente, il grado di esistenza di una norma è dato dal rapporto tra

- la somma del numero di volte in cui – se si verifica  $s$  – la condotta  $c$  viene tenuta e del numero di volte in cui – sempre se si verifica  $s$  –, qualora la condotta  $c$  non venga tenuta, a tale evento segua una reazione  $r$  e
- il numero complessivo di volte in cui si è verificata la situazione  $s$ , indipendentemente dal fatto che la condotta  $c$  sia stata o non sia stata tenuta.

Nei confronti della nozione geigeriana sono state formulate varie critiche<sup>6</sup>. In questo contesto, tuttavia, mi pare che i limiti più rilevanti di tale nozione siano

- (i) il fatto che essa consideri esclusivamente norme “ipotetiche” (o norme comprendenti una fattispecie), con esclusione di norme quale quella che vieta di sottoporre a tortura esseri capaci di soffrire (norme, cioè, senza fattispecie, o ‘categoriche’)<sup>7</sup> e
- (ii) il fatto che non metta in grado lo scienziato sociale di distinguere tra comportamenti opportunistici e i già definiti ‘comportamenti normati-

---

<sup>6</sup> Tra queste, mi paiono particolarmente significative quelle formulate da Paliero 2020 e Keuth 1978, che tuttavia non mi pare necessario discutere in questa sede poiché è mia intenzione prendere spunto da aspetti della concettualizzazione geigeriana che mi paiono sfuggire a tali critiche. Vi è solo un aspetto della critica di Keuth cui conviene brevemente accennare. Si tratta dei problemi relativi alla *tipizzazione* di situazioni e condotte. Mi pare che questo problema possa essere risolto a mezzo della *exemplar theory*, cioè la teoria per cui il nostro funzionamento mentale, anche in ambito normativo, si basa sulla rappresentazioni di esemplari anziché di classi astratte di fenomeni (cfr., anche per riferimenti, Sripada & Stich 2006: 292-293).

<sup>7</sup> Un argomento contro le norme categoriche potrebbe essere che, in ultima analisi, i destinatari di tali norme potrebbero sempre essere logicamente tradotti in componenti di fattispecie; per esempio, la norma categorica per cui nessuno può essere sottoposto a tortura potrebbe essere tradotta nella norma per cui, *se qualcuno o qualcosa è capace di soffrire*, egli o esso non può essere sottoposto a tortura. Tuttavia, se una simile traduzione è (forse) giustificabile logicamente, essa non è in grado di catturare una differenza psicologica (quella tra fattispecie e destinatario) che pare svolgere un ruolo molto importante nella normatività. Si potrebbe inoltre obiettare che è “eideticamente” impossibile sottoporre a tortura qualcuno o qualcosa che sia incapace di soffrire.

vi?; comportamenti – mi si permetta di ripeterlo –, non motivati dalla volontà di evitare una sanzione, ma dal fatto che chi agisce, per così dire, “crede nella norma che segue”.

Quanto a limite (i) e altri limiti facilmente superabili<sup>8</sup>, esso può essere rimosso modificando la nozione geigeriana come segue (per ragioni di chiarezza distinguo il caso in cui una norma preveda un obbligo da quello in cui preveda un divieto):

*Una norma concernente un'azione in senso stretto ( $\alpha$ ) consiste nella combinazione dei seguenti due fenomeni sociali:*

- (1) il fatto che, all'interno di un dato intervallo temporale  $\Delta t$ <sup>9</sup>, un certo tipo di azione  $\alpha$  sia tenuto sufficientemente<sup>10</sup> spesso o in una percentuale sufficientemente alta di casi da parte degli attori sociali di un certo gruppo sociale e*
- (2) il fatto che, sempre all'interno di  $\Delta t$ , qualora ci si astenga da  $\alpha$ , subentri sufficientemente spesso o in una percentuale sufficientemente alta di casi o (i) una reazione sociale sgradevole (sanzione negativa) nei confronti di coloro che non abbiano tenuto  $\alpha$  e/o<sup>11</sup> (ii) una reazione sociale gradevole (sanzione positiva) nei confronti di coloro che abbiano tenuto  $\alpha$ .*

*Una norma concernente l'astensione da un'azione in senso stretto ( $\alpha$ ) consiste nella combinazione dei seguenti due fenomeni sociali:*

- (1) il fatto che, all'interno di un dato intervallo temporale  $\Delta t$ , un certo tipo di azione  $\alpha$  sia tenuto sufficientemente di rado o in una percentuale sufficientemente bassa di casi da parte degli attori sociali di un certo gruppo sociale e*
- (2) il fatto che, sempre all'interno di  $\Delta t$ , qualora non ci si astenga da  $\alpha$ , subentri sufficientemente spesso o in una percentuale sufficientemente alta di casi o (i) una reazione sociale sgradevole (sanzione negativa) nei confronti di coloro che abbiano compiuto  $\alpha$  e/o (ii) una reazione sociale gradevole (sanzione positiva) nei confronti di coloro si siano astenuti da  $\alpha$ .*

Né nel caso in cui una norma preveda un obbligo, né in quello in cui essa preveda un divieto, il fenomeno individuato nella regolarità sociale (1) è da solo sufficiente per individuare una norma. Se ci si limitasse a questa componente, la regolarità sociale – assai diffusa tra gli italiani – consistente nel mettere formaggio grattugiato sulla pasta al pomodoro sarebbe una regolarità normativa. È per questo che Geiger, ispirandosi ovviamente a Jhering, ha inserito anche la regolarità sociale (2).

La rilevanza della componente (2) si vede allorché qualcuno si accinga a mettere formaggio grattugiato, non sugli spaghetti al pomodoro, ma sugli spaghetti alle vongole. In questo caso subentra il biasimo – basato

---

<sup>8</sup> Mi riferisco al fatto di non considerare le sanzioni positive. Su tutto ciò mi permetto di rinviare a Fittipaldi 2020.

<sup>9</sup> Geiger pretermette questa precisazione, in verità.

<sup>10</sup> Questa soglia non può essere decisa dal sociologo, e ciò in maniera in una certa misura arbitraria.

<sup>11</sup> Ringrazio Riccardo Mazzola per avermi fatto notare che può trattarsi di un “e/o” e non di un semplice “o”.

forse proprio sul disgusto (cfr. *infra*, § 2.3) – che permette di considerare questa regolarità sociale una regolarità di tipo normativo (ovviamente l'esempio è di chi scrive).

Tuttavia, anche così completata, la concettualizzazione geigeriana non fornisce allo scienziato sociale uno strumento per mezzo del quale tracciare una distinzione che, per lo meno *intuitivamente*, ogni scienziato sociale ritiene molto importante: la distinzione tra comportamento normativo (per come definito *supra*, § 0.0) e comportamento opportunistico, cioè quello dell'*homo oeconomicus*<sup>12</sup>.

Supponiamo di trovarci di fronte a una regolarità sociale complessa quale è la norma geigeriana. La nozione di Geiger non ci mette in grado di distinguere tra chi, per fare solo un esempio, si astiene dal rubare perché lo ritiene sbagliato e basta, e chi invece si astiene da tale condotta per il rischio di essere scoperto e punito.

Per questa ragione, è adesso necessario rivolgere l'attenzione alla proposta di Luhmann.

### 1.2.2. La proposta di Luhmann

Una definizione capace di catturare, *sia pure parzialmente*, la distinzione intuitiva tra comportamento normativo (o a motivazione normativa) e comportamento opportunistico (o a motivazione opportunistica) è stata formulata da Niklas Luhmann.

Luhmann, sviluppando idee proposte da Johan Galtung nel 1959, distingue due tipi di *aspettativa* in funzione del fatto che chi le nutre sia o non sia disposto a cambiarle in caso di frustrazione delle stesse. Egli chiama:

- '*aspettative cognitive*' le aspettative che l'attore, in seguito a frustrazione, è disposto a cambiare, mentre chiama

---

<sup>12</sup> La nozione di comportamento opportunistico, cioè il comportamento che sarebbe caratteristico del c.d. *homo oeconomicus*, presenta problemi enormi. In che senso l'*homo oeconomicus* cerca di massimizzare il piacere e minimizzare il dispiacere? Che cos'è il piacere? È un piacere la soddisfazione che si riceve nell'aiutare gli altri? È un modo per minimizzare il dispiacere agire per evitare di provare senso di colpa o vergogna a causa della propria condotta? Se il piacere e il dispiacere si intendono in questo modo, siamo tutti *homines oeconomici*, anche quando agiamo per ragioni morali, e la nozione perde qualunque capacità predittiva ed esplicativa. Meglio allora usare una nozione più ristretta, quale quella di attore sociale che cerca di massimizzare la propria ricchezza e/o il proprio reddito, e tenere conto del fatto che tale tipo di motivazione è più o meno rilevante in diversi attori sociali. Se poi si vuole andare al di là della nozione *economica* e si vuole cercare di concettualizzare forme di agire nonnormativo – come si cercherà di mostrare – ciò potrà essere fatto solo a partire dall'*assenza di emozioni normative* nella costellazione motivazionale che spinge un attore sociale a comportarsi in un certo modo. Questa è la strada che verrà percorsa in questo libro ed è per questo che si contrapporrà comportamento normativo a comportamento *nonnormativo* (si veda *infra*, § 4.3).



- ‘*aspettative normative*’ le aspettative che l’attore sociale, in seguito a frustrazione, non è disposto a cambiare.

A queste ultime egli si riferisce col termine ‘*norma*’, che definisce, quindi, come un’*aspettativa relativa a un comportamento [presumibilmente altrui] stabilizzata controfattualmente* (“Normen sind [...] *kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen*”, 1987<sup>3</sup>: 43; si veda già Luhmann 1969).

Consideriamo un esempio. Alter ha l’aspettativa di essere in grado di prenotare un tavolo a un ristorante, ma tale aspettativa viene frustrata quando Ego, che gli risponde al telefono, gli comunica che tutti i tavoli sono già prenotati. L’aspettativa di Alter è *cognitiva* se questi si congeda gentilmente da Ego e si mette tranquillamente a cercare un diverso ristorante in cui andare. Per contro, abbiamo a che fare con un’aspettativa *normativa* qualora Alter, ad esempio, insista a che gli venga comunque trovato un tavolo, magari con argomenti quale quello di essere un cliente affezionato e alto-spendente (“Con tutti i soldi che vi lascio giù ogni mercoledì!”).

Ora, la nozione di Luhmann presenta due limiti:

1. Essa non chiarisce in che cosa consista, psicologicamente, la *stabilizzazione normativa* di certe aspettative; un fenomeno cruciale ai fini della sua concettualizzazione delle norme.
2. Ci sono casi in cui non è chiaro in che modo la concettualizzazione luhmanniana possa essere utilizzata per ricostruire forme di *motivazione normativa* da contrapporsi a forme di *motivazione opportunistica*; ciò perché un attore sociale che sia al corrente di aspettative normative altrui (cioè di “norme” presenti nelle loro menti) può cercare di soddisfarle anche per ragioni puramente opportunistiche. Ad esempio, come distinguere il caso in cui Ego<sub>1</sub> soddisfa l’aspettativa normativa di Alter perché, per così dire, “la riconosce”<sup>13</sup> dal caso in cui Ego<sub>2</sub> la soddisfa solo perché ne teme la reazione in caso di frustrazione?

Di sicuro, la definizione di ‘norma’ proposta da Luhmann permette di parlare di *motivazione normativa* in capo a coloro che nutrono aspettative normative, ma solo in capo a loro; al più gli altri attori sociali potranno avere aspettative cognitive di aspettative normative<sup>14</sup>. Vi sono poi casi in cui a comportarsi normativamente sono attori sociali la cui condotta non

---

<sup>13</sup> Sulla questione del *riconoscimento* di un’aspettativa normativa altrui, si veda *infra*, § 2.1.3.

<sup>14</sup> In questo contesto va rimarcato che rispetto alla proposta luhmanniana molto più problematica è la proposta di Joxemarron Bengoetxea di definire le norme come “il modo in cui gli individui intendono le aspettative che li circondano relativamente al loro proprio comportamento” (“Norms are individuals’ understanding of surrounding expectations regarding their own behaviour”, 2020: 10). Come si vede, l’autore non distingue tra aspettative normative e cognitive e concepisce la norma come il fenomeno consistente nell’intendere tali imprecise aspettative. Ad avviso di chi scrive, la mancata distinzione tra aspettative normative e cognitive, rende questa definizione scarsamente utilizzabile.

è oggetto di alcuna aspettativa normativa. Ego può avere una motivazione normativa ad aiutare Alter anche se nessuno – eccetto Ego stesso – ritiene che una qualche norma glielo prescriva (neppure Alter).

Per concludere, abbiamo bisogno di una nozione di norma che permetta di chiarire la nozione luhmanniana di stabilizzazione controfattuale e di identificare comportamenti normativi anche in attori sociali diversi da chi nutre un'aspettativa relativa a una condotta altrui.

### 1.2.3. Tentativo di sintesi tra le concettualizzazioni di Ferrari, Geiger e Luhmann

Nei prossimi capitoli di questo libro opererò nel seguente modo:

1. psicologizzerò – con buona pace dell'antipsicologismo geigeriano<sup>15</sup> – il concetto geigeriano di 'reazione', sostituendo le sue reazioni (o sanzioni) comportamentali con reazioni psichiche negative (p.e., senso di colpa) e positive (p.e., orgoglio);
2. introdurrò un terzo di tipo di reazione, o sanzione: la sanzione – nel senso di *approvazione* – di reazioni violente o sgradevoli (anche solo a livello di moti interiori o fantasie), che ipotizzerò essere basata su emozioni quali l'ira, l'indignazione e il disgusto.

In questo modo sarò in grado di chiarire psicologicamente in che cosa consista la stabilizzazione controfattuale di cui parla Luhmann, la quale verrà intesa come la disposizione ad *adirarsi* di fronte a determinate condotte. Ciò permetterà anche di identificare comportamenti normativi in attori sociali diversi da chi nutre aspettative normative, oltre a chiarire il significato dei termini 'deve' e 'può' utilizzati nella definizione di Ferrari.

La nozione di *norma* cui si perverrà mira dunque ad essere una *sintesi delle proposte di Ferrari, Geiger e Luhmann*. Tale sintesi verrà realizzata col decisivo aiuto della ricerca sulle emozioni svolta da vari orientamenti della psicologia contemporanea, tra cui, in questo libro, la psicoanalisi svolge senz'altro un ruolo importante.

Le norme verranno concettualizzate come fenomeni cognitivo-emozionali individuali<sup>16</sup> costituiti da disposizioni a provare emozioni normative relativamente agli oggetti di determinate percezioni o rappresentazioni; per limitarsi a tre esempi: (1) ira indirizzata al fatto che il tavolo che abbiamo prenotato al ristorante non sia in realtà disponibile; (2) senso di colpa indirizzato al fatto di non aver aiutato un anziano a portare la spesa; (3) vergogna per il fatto di avere una cravatta macchiata.

---

<sup>15</sup> Sull'antipsicologismo di Geiger mi permetto di rinviare ancora una volta a Fittipaldi 2020.

<sup>16</sup> Sui problemi costituiti dal fatto di richiedere un numero minimo di individui che "condivida" una certa norma, si veda *infra*, § 4.1.

Come può vedersi già da questi tre esempi (e come verrà illustrato dettagliatamente in questo libro), nel caso (1) il ricorso all'ira permette di chiarire la nozione luhmanniana di stabilizzazione controfattuale e di spiegare normativamente i comportamenti cui essa può portare. Nei casi (2) e (3), poi, potremo spiegare normativamente il fatto che la prossima volta aiuteremo un anziano a portare la spesa o staremo attenti a non avere la cravatta macchiata, e ciò allo scopo di evitare le sanzioni negative *interne* costituite dal senso di colpa, nel caso (2), e dalla vergogna, nel caso (3)<sup>17</sup>.

In questo modo diverremo in grado di spiegare il comportamento normativo facendo ricorso a entità teoriche riconducibili a fenomeni empirici, quali l'ira o l'anticipazione del senso di colpa e della vergogna.

Inoltre, questo approccio permette di empiricizzare il significato dei termini 'deve' e 'può' presenti nella definizione di Ferrari. Come avremo modo di vedere nei capp. 2 e 3 (e come sintetizzato nelle tabelle di sintesi nel § 4.1), a tali termini possono venire dati significati empirici differenti in funzione dell'emozione normativa coinvolta e di quale dei possibili partecipanti all'interazione sociale venga considerato.

Infine, è speranza dell'autore che questo approccio permetterà di sviluppare la nozione di *modello* utilizzata da Ferrari e in questo modo chiarire non solo la *componente emozionale* delle norme ma anche la loro *componente cognitiva*. Nel caso di emozioni come l'ira, ad esempio, si cercherà di mostrare che il modello emerge in virtù del fatto che:

1. l'attore sociale *tipizza* le condotte che lo fanno o lo farebbero adirare (p.e., la mancata restituzione di un favore) e in seguito, anche se non necessariamente,
2. tale attore *rifocalizza* la propria attenzione su ciò che non lo farebbe o non lo avrebbe fatto adirare (p.e., la restituzione del favore); operazione che permette di ricostruire il "senso del diritto" nei termini di una forma di ira tipizzata e invertita (o rifocalizzata).

È questo, ad avviso dell'autore, uno dei modi in cui emerge il tipo (o modello, per usare la terminologia di Ferrari) di comportamento che alcuni attori sociali si sentono in diritto di pretendere da altri attori sociali e quindi ritengono questi ultimi *debbano* tenere.

Si tratta di temi che verranno esaminati in tutta la loro varietà nel corso di questo studio, tenendo conto di tutte le difficoltà che la ricostruzione qui proposta comporta (*rectius*, di tutte le difficoltà che sono *venute in mente* all'autore di questo libro, nonché di quelle che gli sono state segnalate da colleghi che ne hanno gentilmente voluto visionare versioni anteriori).

Anticipo però subito una difficoltà che l'approccio qui adottato *non* ha.

*Questo approccio non è circolare*. In altri termini, il fatto che le norme vengano concettualizzate in termini di emozioni *normative* non significa

---

<sup>17</sup> Sul fatto che anche la vergogna sia una sanzione interna, si veda *infra*, § 3.2, n. 22.

che la nozione di norma rientri dalla finestra dopo essere stata cacciata dalla porta. Non vi è circolarità poiché, come vedremo a partire dal prossimo paragrafo, *le emozioni qui discusse (senza esaustività) e chiamate 'normative' – cioè l'ira, l'indignazione, il disgusto, il disprezzo, il senso di colpa, la vergogna e l'orgoglio – hanno in comune il fatto di emergere o venire riplasmate attraverso la socializzazione primaria e ciò in virtù dell'interazione del bambino con la propria figura di accudimento, da lui concepita come avente le caratteristiche che i monoteismi attribuiscono all'unico Dio.*

Questo è un *criterio del tutto extranormativo*, che consente, se si vuole, di chiamare le emozioni normative anche con altri termini come, ad esempio, 'emozioni superegoiche', evitando così ogni parvenza di circolarità; anche se qui si preferirà il termine 'normativo', poiché l'approccio adottato non è esclusivamente psicoanalitico. Da un certo punto di vista, e tornando così alla concettualizzazione di Ferrari, si potrebbe affermare che le emozioni normative hanno in comune il fatto di originare dall'interazione del bambino con la propria figura di accudimento nella misura in cui, quest'ultima, a suoi occhi costituisce il *modello ultimativo*. È in virtù del fatto di essere un modello ultimativo – modello nei cui confronti, come vedremo nel prossimo paragrafo, il bambino prova amore e paura (due emozioni che, tuttavia, *non* sono qui considerate normative) – che la figura di accudimento è in grado di mettere in moto nel bambino quel processo che porta all'emersione di alcune emozioni normative (p.e., il disprezzo) e alla ristrutturazione di altre emozioni invece innate (p.e., l'aggressività reattiva) le quali, in virtù di tale processo di socializzazione, da *meri precursori* delle emozioni normative divengono vere e proprie emozioni normative.

Riassumendo, tutte le *norme*, tra cui le aspettative normative luhmaniane, verranno intese come disposizioni basate su emozioni normative, e più specificamente, ma senza pretesa di esaustività, come:

- disposizioni-basate-sull'ira (o disposizioni d'ira <sup>18</sup>);
- disposizioni-basate-sull'indignazione (disposizioni d'indignazione);
- disposizioni-basate-sul-disgusto (o disposizioni da disgusto);
- disposizioni-basate-sul-disprezzo (o disposizioni da disprezzo);
- disposizioni-basate-sul-senso-di-colpa (o disposizioni da colpa);
- disposizioni-basate-sulla-vergogna (o disposizioni da vergogna);
- disposizioni-basate-sull'orgoglio (o disposizioni d'orgoglio).

Questa operazione renderà possibile anche fornire chiare definizioni stipulative, non solo per 'norma' ma anche per 'dovere', 'potere', 'obbligo' e 'diritto soggettivo'.

---

<sup>18</sup> Per non appesantire eccessivamente il testo, qui e *infra*, mi vedo costretto a elidere 'da', nonostante Luca Serianni (1989: 29) ammetta l'elisione esclusivamente in formule cristallizzate quali 'd'ora in poi', 'd'altronde' o 'd'altra parte'.

### 1.3. APPROCCIO ADOTTATO E ORGANIZZAZIONE DEI CAPITOLI 2, 3 E 4

Come detto (*supra*, § 0.0), l'approccio qui adottato può in qualche modo essere ricondotto al filone designato col termine inglese *Law and Emotions*; tuttavia, in questo caso, si caratterizza per una forte caratterizzazione psicoanalitica. Passati sono i tempi nei quali la psicoanalisi costituiva un punto di riferimento teorico imprescindibile per molti sociologi (tra i tanti, basti pensare a Pierre Bourdieu e Theodor Wiesengrund Adorno).

Oggi i tempi sono cambiati. Pochi sociologi attualmente considerano la psicoanalisi, o almeno le parti di essa compatibili con le scoperte di Jean Piaget e la psicologia contemporanea, come parte della loro "scatola degli attrezzi". Per quanto riguarda invece la psicologia, oggi le ricerche nel campo della normatività tendono a considerare tali fenomeni esiti di processi di selezione darwiniana piuttosto che come esiti di processi di socializzazione primaria.

Tuttavia, lo spazio per un incontro tra questi due approcci esiste, ed è fornito tra l'altro dalla nozione di *preadattamento* (*preadaptation*, cfr. Haidt 2002: 575), termine col quale ci si riferisce a *un adattamento, la cui origine è spiegabile darwinianamente, adattamento, tuttavia, che viene utilizzato per ottenere benefici diversi da quelli che ne hanno consentito la selezione*. Per esempio, l'aggressività (in particolare, quella reattiva, su cui si veda *infra*) è un tratto che gli animali umani hanno perché consente a chi lo ha di sopravvivere e trasmettere i propri geni. Tuttavia, in tali animali l'aggressività può essere utilizzata anche per difendere perfetti estranei<sup>19</sup>. La socializzazione (anzitutto primaria) fa sì che caratteristiche il cui possesso può essere spiegato solo darwinianamente vengano ridirette in modi che nulla o poco hanno a che vedere con le cause che ne produssero la selezione. L'esempio più evidente di questo fenomeno lo incontreremo quando discuteremo il disgusto (§ 2.3).

Un'ipotesi psicoanalitica di cui ci si avvarrà in questo libro è quella dell'*esistenza di processi inconsci*, nonché della capacità umana di riesperire a livello inconscio vissuti provati durante l'infanzia nei confronti della figura di accudimento in relazione a soggetti diversi da tale figura ("*transfert*"). Il fatto che le neuroscienze contemporanee non siano state ancora in grado di confermare, almeno in parte, le ipotesi psicoanalitiche relative all'inconscio non può essere utilizzato come argomento a favore dell'ipotesi della sua inesistenza. Com'è noto, *absence of evidence is not evidence of absence* (frase attribuita a Martin Rees o Carl Sagan): in altri termini, il fatto che non si sia ancora riusciti a inventare esperimenti che falsificherebbero un'ipotesi – esperimenti che, se avessero successo nella

---

<sup>19</sup> Infatti, come vedremo *infra*, l'ira, intesa come aggressività reattiva socializzata, può essere provata anche in relazione a condotte che incidono su individui diversi da chi la prova.

falsificazione di essa, comporterebbero per chi la sostiene l'obbligo morale<sup>20</sup> di rigettarla – non comporta la falsità di tale ipotesi<sup>21</sup>.

L'approccio qui adottato si basa sulle seguenti ipotesi di ispirazione psicoanalitica (alcune delle quali sono condivise anche da Jean Piaget):

1. il bambino, nei confronti della propria figura di accudimento<sup>22</sup> – per via della sua assoluta dipendenza nei suoi confronti – prova *rispetto*, cioè un amalgama di amore (*amour*) e timore (*crainte*) (Bovet 1925; Piaget 1973 [1932]: 256<sup>23</sup>);
2. il bambino concepisce la propria figura di accudimento nel modo in cui i monoteismi concepiscono l'unico Dio (Bovet 1925; Piaget 1973 [1932]: 303 e 380), cioè come un essere eterno, onnipotente, onnisciente e onnipresente<sup>24</sup>;

---

<sup>20</sup> Di questa espressione ('obbligo morale') verrà fornita una nozione dettagliata nei prossimi due capitoli.

<sup>21</sup> In ogni caso, sulla questione dell'inconscio in rapporto alle ricerche contemporanee si possono consultare gli ancora attuali Bargh & Morsella 2008 e Westen 1999.

<sup>22</sup> In questo libro, in luogo di termini come 'genitori', mi avvarrò per lo più del termine 'figura di accudimento'. Il termine verrà generalmente utilizzato al singolare.

<sup>23</sup> Sul concetto di 'rispetto', si veda anche, più in generale, Bovet 1917, che (208) riconduce questa nozione a Charles Rollin 1845<sup>2</sup> (228).

<sup>24</sup> Freud fece una congettura analoga allorché spiegò la genesi del monoteismo come tentativo che l'essere umano compie per cercare di difendersi dalle difficoltà e dalle tragedie della vita. Non voglio defraudare il lettore dell'intero passo "[L'istanza parentale], cui il bambino deve la sua esistenza, [...] ha [anche] protetto e sorvegliato il debole e inerme bambino rispetto tutti i pericoli in agguato nel mondo esterno; sotto la sua tutela il bambino si è sentito al sicuro. Una volta divenuto egli stesso adulto, sa di possedere forze maggiori e tuttavia anche la sua comprensione dei pericoli della vita si è accresciuta e conclude a ragione che fondamentalmente è rimasto tanto inerme e senza protezione quanto lo era durante l'infanzia e che rispetto al mondo è ancora un bambino. Neppure adesso può dunque rinunciare alla protezione di cui ha goduto quando era un bambino. Tuttavia, da tempo si è reso conto del fatto che il padre è fortemente limitato nel suo potere e che non è un essere che ha disposizione risorse illimitate. Ecco allora che egli fa ricorso all'immagine mnestica [*Erinnerungsbild*] del padre della sua infanzia, [istanza] da lui così sopravvalutata, e la *eleva a divinità*, trasportandola nel presente e nella realtà. La forza emotiva [*affektive Stärke*] di questa immagine mnestica e il protrarsi del suo bisogno di protezione sostengono l'una con l'altra la sua fede in Dio": ("[Die Elterninstanz], der das Kind seine Existenz verdankt, [...] hat [auch] das schwache, hilflose, allen in der Außenwelt lauern den Gefahren ausgesetzte Kind beschützt und bewacht; in seiner Obhut hat es sich sicher gefühlt. Selbst erwachsen geworden, weiß sich der Mensch zwar im Besitz größerer Kräfte, aber auch seine Einsicht in die Gefahren des Lebens hat zugenommen, und er schließt mit Recht, daß er im Grunde noch ebenso hilflos und ungeschützt geblieben ist wie in der Kindheit, daß er der Welt gegenüber noch immer Kind ist. Er mag also auch jetzt nicht auf den Schutz verzichten, den er als Kind genossen hat. Längst hat er aber auch erkannt, daß sein Vater ein in seiner Macht eng beschränktes, nicht mit allen Vorzügen ausgestattetes Wesen ist. Darum greift er auf das Erinnerungsbild des von ihm so überschätzten Vaters der Kinderzeit zurück, *erhebt es zur Gottheit* und rückt es in die Gegenwart und in die Realität. Die affektive Stärke dieses Erinnerungsbildes und die Fortdauer seiner Schutzbedürftigkeit tragen miteinander seinen Glauben an Gott", 1961 [1933]: 175-176, corsivi miei). La tesi principale di questo libro sarà che ciò che caratterizza le emozioni normative e le

3. le emozioni normative sono emozioni che emergono o vengono ripiassmate (in caso di preadattamento) in virtù delle interazioni del bambino con la propria “divina”<sup>25</sup> figura di accudimento;
4. in età adolescenziale e poi adulta, per essere in presenza di emozioni normative è necessaria la riesperienza inconscia di tali interazioni;
5. l’adulto spesso attribuisce alle emozioni normative, nonché alle ipostattizzazioni cui – come vedremo – esse spesso danno luogo, una connotazione religiosa o sacrale (“il mio sacro diritto”), e questa è una conseguenza dell’origine delle emozioni religiose;
6. origine che, *al contempo* spiega determinate caratteristiche delle emozioni normative e permette di raggrupparle esplicitando il criterio adottato a tale fine.

Nel capitolo 2, esaminerò quattro emozioni per lo più dirette dall’individuo che le prova verso altri da sé (e per questo talvolta chiamate *other-condemning*, cfr. Haidt 2002: 855): l’ira, l’indignazione, il disgusto e il disprezzo. Molto spazio verrà dedicato all’ira, che qui verrà ricostruita come l’emozione che costituisce il senso del diritto (soggettivo). L’ira verrà quindi anche chiamata ‘emozione giurale’ e contrapposta a tutte le altre emozioni normative, che verranno chiamate ‘emozioni morali’. In questo modo verrà presentata una stipulativa, ma si spera convincente, distinzione tra sfera morale e sfera giurale; distinzione che peraltro non pretende di essere una distinzione tra diritto (oggettivo) e morale.

Nel capitolo 3 verranno esaminate le emozioni dirette dall’individuo che le prova verso se stesso (e che, per il fatto di presupporre un senso del sé, vengono chiamate *self-conscious emotions*, Haidt 2002: 859).

---

distingue da tutte le altre emozioni è il fatto di essere accompagnate dalle emozioni “religiose” che caratterizzano il modo in cui il bambino concepisce la propria figura di accudimento. In ogni caso, al fine di evitare fraintendimenti va precisato che qui non si sostiene che capaci di normatività in senso proprio siano solo persone esposte a culture monoteiste. Il monoteismo è un fenomeno culturale che origina dal modo in cui il bambino concepisce la propria figura di accudimento e non è in alcun modo una condizione necessaria perché un individuo diventi capace di provare emozioni normative. Inoltre, va sottolineato con forza che, come già chiarito da Bovet 1925, è scorretto affermare che il bambino divinizza i propri genitori. È piuttosto vero il contrario: nelle culture in cui emergono i monoteismi ciò che accade è che gli esseri umani *genitorializzano determinati esseri animati* attribuendo loro, peraltro, anche diritti e doveri nei loro confronti (non diversamente da come il bambino attribuisce alla figura di accudimento diritti e – in civiltà più avanzate – anche doveri nei suoi confronti). In sintesi, non è l’essere umano ad essere a immagine di Dio ma Dio a essere a immagine del genitore, o della figura di accudimento.

<sup>25</sup> Il termine ‘divino’ verrà talvolta usato in questo contesto, tuttavia, va tenuto presente (e generalizzato) quanto detto nella nota precedente. È il rapporto con la figura di accudimento all’origine della capacità di avere un’esperienza religiosa e non il contrario. (Inoltre, un corollario di questa impostazione è la connessione tra esperienza religiosa ed esperienza normativa, fermo rimanendo che in culture non-monoteiste questa connessione è inevitabilmente meno stretta.)

Venendo infine al capitolo 4, dopo un'introduzione (§ 4.0), nel § 4.1 (*Sintesi*) le diverse emozioni normative esaminate in questo libro e i diversi tipi di norma da esse costituiti verranno ricomposti in quadro unitario e verrà mostrato come, ad esempio, una *norma* o un *deve*, pur potendo essere sostenuto da emozioni eterogenee (la potenziale ira di chi si attribuisce un "diritto", il potenziale senso di colpa di chi si sente obbligato, la potenziale indignazione di un terzo), possa essere *illusoriamente* concepito come un fenomeno unitario capace di essere identicamente compresente nella psiche di diversi attori sociali (mentre, al massimo, il fenomeno di fronte a cui ci troviamo consiste nel fatto che gli attori sociali considerati hanno disposizioni normative tra loro simili o complementari). Nel § 4.2 (*Conclusione*) si riformulerà il criterio che permette di raggruppare le emozioni normative qui esaminate in un unico insieme e si formuleranno alcune conclusioni provvisorie circa il problema se norme (o forme di normatività) possano essere rinvenute anche in società costituite da animali non umani. Infine, in quella che, avvalendosi di un termine musicale, si è ritenuto di chiamare *Coda* (§ 4.3), verranno esaminati i corollari di quanto proposto in questo libro relativamente ai quattro idealtipi di azione sociale proposti da Max Weber.

(*SEGUE*)